

SCHEMA DI STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE - CUBI

TITOLO I
FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. E' costituita l'Azienda speciale consortile denominata "Culture Biblioteche in Rete – CUBI" per l'esercizio associato di attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi negli ambiti bibliotecario, archivistico, culturale e della formazione nel territorio dell'est milanese e del vimercatese.
2. L'Azienda è ente strumentale degli enti aderenti ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto

Articolo 2

Sede

1. La sede legale dell'Azienda è in _____ via _____ n. _____.
2. Con deliberazione dell'assemblea possono essere istituite sedi secondarie in località diverse.
3. I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere ubicati nel territorio degli enti aderenti in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi.

Articolo 3

Finalità

1. L'Azienda ha per scopo la gestione di servizi bibliotecari, archivistici e culturali e la realizzazione di interventi che favoriscano la crescita e la diffusione di competenze e abilità tra le persone, in attuazione della programmazione degli enti competenti e degli indirizzi espressi dagli enti aderenti.
2. La gestione dei servizi bibliotecari e archivistici comprende tutte le attività dirette a consentire la diffusione della conoscenza tramite ogni modalità a disposizione, quali, a titolo esemplificativo:

- l'acquisto, la catalogazione, l'organizzazione, la revisione e l'eventuale conservazione di raccolte librerie, archivistiche e documentarie, su qualsiasi supporto, di proprietà o nella disponibilità degli enti aderenti, garantendone la fruizione condivisa tramite cataloghi collettivi, facendo ampio ricorso ad ogni soluzione tecnologica che ne favorisca un pieno utilizzo;
- il coordinamento, l'ideazione, la realizzazione di attività di promozione della lettura e di sviluppo di competenze e senso critico nell'ambito della ricerca delle informazioni e del consapevole utilizzo delle innovazioni tecnologiche e scientifiche;
- la realizzazione di servizi e attività progettuali e consulenziali, anche di natura tecnica e organizzativa, utili alle finalità delle biblioteche degli enti aderenti;
- la gestione diretta di singoli servizi bibliotecari di interesse dell'intera rete bibliotecaria, quale a titolo d'esempio il prestito interbibliotecario, o la gestione integrale di singole biblioteche o di specifici loro servizi;
- la tutela, il trattamento e la valorizzazione dei materiali librari e delle fonti archivistico/documentarie rilevanti per la memoria e la storia locale;
- la formalizzazione condivisa con gli enti aderenti di omogenee policy organizzative, programmi, strategie operative e buone pratiche, finalizzate alla efficace ed efficiente gestione delle strutture e dei servizi bibliotecari del territorio, in considerazione della loro stretta interconnessione;
- l'attenzione verso l'innovazione e la qualità dell'offerta, favorendo pratiche di misurazione delle performances quali-quantitative e dell'impatto dei servizi erogati sull'utenza e sulla cittadinanza;
- la realizzazione di attività continuative di aggiornamento professionale dedicate agli operatori del settore bibliotecario e culturale, attivi presso gli enti aderenti;
- la gestione dell'intera infrastruttura tecnologica necessaria a biblioteche, archivi e da altri istituti di offerta culturale, finalizzata ai precedenti scopi;

3. La gestione dei servizi culturali comprende tutte le attività dirette a consentire la diffusione della cultura nelle sue più diverse manifestazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative;
- la gestione di strutture destinate ad attività culturali, spettacoli e attività di intrattenimento, quali teatri, musei, sale da concerti e centri culturali;
- la promozione, con ogni mezzo, della formazione continua e di consumi culturali intesi in senso lato (artistici, musicali, cinematografici, formativi), anche favorendo la circolazione di informazioni e comunicazioni sull'offerta culturale e ricreativa disponibile sul territorio;
- la promozione e la realizzazione di studi, ricerche, documentazione, consulenze;
- iniziative per la promozione del territorio, atte a favorirne l'attrattività.

4. La gestione di servizi e iniziative che favoriscano la diffusione e la condivisione di competenze, abilità e sensibilità, con particolare attenzione a quelle capaci di stimolare legami interpersonali, senso civico e fenomeni di coesione sociale e di partecipazione nella cura dei beni pubblici, quali, ad esempio:

- l'organizzazione, realizzazione e gestione di lezioni, corsi, seminari, laboratori;
- l'animazione e il sostegno organizzativo a gruppi di mutuo apprendimento e di condivisione di interessi culturali;
- la diffusione di iniziative e pratiche finalizzate alla promozione della conoscenza, alla valorizzazione dei beni e al potenziamento dei servizi culturali.

5. Per il perseguimento delle finalità e la gestione dei servizi, l'Azienda potrà altresì effettuare servizi di committenza per gli enti aderenti per consentire l'acquisto centralizzato di forniture e servizi, la gestione dei sistemi hardware e software, la gestione di servizi di supporto all'utenza dei servizi bibliotecari, culturali e di formazione, la ricerca di finanziamenti e di sponsorizzazioni a sostegno delle proprie attività, la vendita di servizi e prodotti agli enti aderenti e agli utenti.

6. L'Azienda persegue i suoi fini istituzionali anche attraverso collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati in regime convenzionale di partenariato, in osservanza delle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico.

7. L'Azienda effettua oltre l'80 per cento delle proprie attività nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti aderenti o da altre persone giuridiche dagli stessi controllati.

Articolo 4

Durata

1. La durata dell'Azienda viene determinata con scadenza al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza, mediante modificazione del presente statuto e sempre che permanga la validità degli scopi per i quali l'Azienda è stata costituita.

Articolo 5

Enti aderenti all'Azienda

1. Fanno parte dell'Azienda gli enti sottoscrittori della convenzione istitutiva.
2. Possono aderire all'Azienda gli enti locali la cui istanza di adesione sia stata approvata dall'assemblea, mediante versamento al fondo di dotazione della quota di spettanza.
3. L'adesione di enti diversi da quelli di cui al comma 1 all'Azienda non comporta modifiche dello Statuto e della convenzione istitutiva, ma esclusivamente la rideterminazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione, approvata con delibera dell'Assemblea.

Articolo 6

Quote di partecipazione

1. Ciascun ente aderente è tenuto al versamento all'Azienda, oltre che della propria quota del fondo di dotazione, di un contributo annuo commisurato ai costi generali e al costo dei servizi comuni a tutti gli enti aderenti, come deliberati dall'assemblea.
2. L'acquisto da parte degli enti aderenti di servizi ulteriori è regolato dai contratti di servizio
3. Le quote di partecipazione degli enti aderenti alla gestione dell'Azienda sono determinate dal Consiglio di amministrazione annualmente in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) Il totale delle quote di partecipazione è pari a 1000/millesimi
 - b) Il totale delle quote di partecipazione riferite alla partecipazione degli enti aderenti al fondo di dotazione è pari a 600/1000;
 - c) Il totale delle quote di partecipazione riferite all'affidamento o all'acquisto di servizi è pari a 400/1000;
 - d) Ciascun ente aderente ha una quota di partecipazione espressa in millesimi e risultante dalla propria partecipazione al fondo di dotazione e dal valore dei servizi affidati o acquistati;
 - e) Per il computo dei diritti di voto spettante a ciascun Ente aderente, fa fede l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
 - f) eventuali opposizioni da parte degli enti aderenti sono sottoposte alla decisione dell'assemblea.
4. Gli enti aderenti che non provvedono al versamento della loro quota di partecipazione annuale entro i termini stabiliti dall'Assemblea sono tenuti a corrispondere all'Azienda gli interessi legali.

Articolo 7

Fondo di dotazione

1. I comuni e le unioni di comuni partecipano al capitale di dotazione dell'Azienda con una quota proporzionale al numero dei loro abitanti, sulla base di quanto stabilito nella convenzione istitutiva.. Gli altri enti locali ammessi ad aderire all'Azienda partecipano al fondo di dotazione dell'Azienda con una quota stabilita dall'assemblea.
2. Il fondo di dotazione può essere incrementato con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di voto di cui all'art. 17, comma 3, del presente Statuto.
3. Gli enti che non provvedono al versamento della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla convenzione istitutiva sono tenuti a corrispondere all'Azienda gli interessi legali.

Articolo 8

Investimenti e donazioni

1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà all'Azienda di richiedere agli Enti aderenti finanziamenti straordinari.
2. L'Azienda può accettare da soggetti pubblici o privati, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività consortili.

Articolo 9

Collaborazioni con le altre istituzioni

1. L'Azienda può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, anche aventi sede al di fuori del territorio degli enti aderenti, al fine di attuare l'integrazione delle competenze e delle risorse e favorire la cooperazione tra enti nella erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse sinergiche,
2. L'Azienda per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque sinergiche con esse può altresì aderire ad altre persone giuridiche e a soggetti anche privi di personalità giuridica, acquisirne le partecipazioni, ovvero costituirli o concorrere con altri alla loro costituzione, con voto favorevole dell'assemblea e sulla base di una valutazione puntuale dei rischi e delle responsabilità gravanti sull'Azienda..
3. L'Azienda favorisce le iniziative associative aventi ad oggetto la cooperazione nella gestione dei servizi rientranti nelle proprie finalità.

TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 10

Gli organi consortili

1. Sono organi consortili:
 1. l'assemblea;
 2. il consiglio di amministrazione;
 3. il presidente del consiglio di amministrazione;
 4. il direttore generale;
 5. il revisore dei conti.

Articolo 11

L'assemblea

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni, dai presidenti delle unioni e dai rappresentanti legali pro tempore degli altri enti aderenti all'Azienda. E' consentita la delega in favore di assessore

o consigliere del comune o dell'ente aderente. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con efficacia sino ad espressa revoca scritta.

2. Nell'assemblea ciascun ente ha un diritto di voto pari alla propria quota di partecipazione determinata ai sensi dell'art. 6.

3. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei rappresentanti degli enti aderenti, comunque portatori di almeno 510 millesimi dei diritti di voto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei diritti di voto espressi in millesimi presenti, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.

Articolo 12

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'assemblea ha competenza rispetto ai seguenti atti:

a) approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda: il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; il budget economico almeno triennale; il bilancio di esercizio; il piano degli indicatori di bilancio.

b) la definizione dei vincoli assunzionali tenuto conto dei servizi erogati e programmati;

c) l'approvazione della richiesta di adesione di nuovi enti all'Azienda ;

d) l'elezione del presidente, del vicepresidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e la determinazione dell'indennità di carica ad essi spettante;

e) la surroga di singoli componenti del consiglio di amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati;

f) la nomina e l'eventuale revoca del revisore dei conti, nonché la determinazione del suo trattamento economico;

g) la partecipazione a persone giuridiche e a soggetti privi di personalità giuridica, nonché la loro costituzione;

h) l'approvazione dei regolamenti che la legge o lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea;

i) la contrazione di mutui e l'accensione di finanziamenti d'importo superiore a Euro 500.000 o che comunque comportino la prestazione di garanzie da parte degli enti aderenti;

l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

m) le variazioni del capitale di dotazione diverse da quelle determinate dall'adesione di nuovi enti;

n) le regole e le norme per l'accesso degli utenti ai servizi;

- o) le modificazioni dello Statuto;
- p) lo scioglimento e la liquidazione dell'Azienda

3. Le deliberazioni relative alle lettere l) m) e p) sono assunte a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei diritti di voto espressi in millesimi; l'approvazione degli atti fondamentali è deliberata a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei diritti di voto espressi in millesimi; le modificazioni dello Statuto sono deliberate secondo quanto stabilito all'art. 26.

Articolo 13

Adunanze

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per approvare gli atti fondamentali dell'Azienda.
2. L'assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo presidente o su richiesta del consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto e con voto capitolario.
4. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i consigli comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'assemblea partecipano il presidente del consiglio di amministrazione, o un membro di quest'ultimo, e il direttore.

Articolo 14

Convocazione

1. L'assemblea è convocata dal suo presidente mediante email con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme ritenute adeguate dall'assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
3. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.
4. In caso di decadenza, dimissioni o recesso del presidente, l'adunanza viene convocata dal componente dell'assemblea che rappresenta il comune o unione di comuni con il maggior numero di abitanti.

Articolo 15

Regolamento dell'assemblea

1. L'assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta delle quote e degli enti aderenti.

Articolo 16

Presidente dell'assemblea

1. L'assemblea elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente, cui è affidato il compito di convocare l'assemblea, di stabilire, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del presidente, ne svolge le funzioni il vice-presidente.
2. Il presidente è tenuto a riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta il consiglio di amministrazione o uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 o 5 consiglieri, sulla base di decisione assunta dall'assemblea all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo, scelti al di fuori dei membri dell'assemblea, delle giunte e consigli comunali fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza amministrativa ovvero negli ambiti di attività dell'Azienda, documentata da apposito curriculum.
2. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea, a scrutinio palese e a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione e degli enti aderenti, sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, vice-presidente e consigliere. In mancanza, l'assemblea procede con scrutinio segreto e sulla base di liste contrapposte, all'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Ciascun ente dispone di un diritto di voto limitato a 2 o 3 preferenze, se l'organo amministrativo deve essere composto, rispettivamente, di 3 o di 5 membri. L'attribuzione dei seggi dell'organo amministrativo alle liste contrapposte avviene in base al metodo d'hondt e all'interno di ciascuna lista risultano eletti i candidati che ottengono più preferenze. Al fine di consentire l'equilibrio nella rappresentanza di genere, gli eletti del genere maggiormente rappresentato che hanno ottenuto il minore numero di preferenze sono sostituiti dai candidati del genere meno rappresentato che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente.
4. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione o proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari. In caso di parità di voto prevale quello del presidente.
5. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati e sostituiti dall'assemblea, su proposta motivata del presidente dell'assemblea stessa, o dai delegati rappresentanti 1/3 delle quote di partecipazione. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

6. Eventuali dimissioni del singolo consigliere vanno rassegnate per iscritto al consiglio stesso che dopo la presa d'atto le deve mettere all'o.d.g. della prima assemblea utile per la relativa surroga che avverrà con voto palese dell'assemblea e a maggioranza dei 2/3, ovvero, se l'organo amministrativo è stato eletto sulla base di liste contrapposte, con la nomina del candidato della medesima lista del dimissionario successivo per numero di preferenze.

7. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri decade automaticamente il consiglio di amministrazione. L'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione verrà messa all'o.d.g. della prima assemblea utile e avverrà con le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 18

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo esecutivo dell'Azienda e risponde all'assemblea della sua attività. Al consiglio di amministrazione è demandato il compimento di tutti gli atti utili all'attuazione degli scopi dell'Azienda, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea, al direttore o alla competenza di altri organi. Il consiglio di amministrazione esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli enti aderenti esercitano la direzione e il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio di amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'assemblea:

- i programmi annuali e pluriennali; il budget e il bilancio d'esercizio;
- la contrazione di mutui;
- l'adesione di nuovi Enti all'Azienda
- la partecipazione a persone giuridiche o a soggetti privi di personalità giuridica, nonché la loro costituzione.

3. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a)** predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b)** nomina il direttore e stabilisce le relative condizioni contrattuali;
- c)** definisce il piano annuale degli incarichi professionali e delle consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
- d)** approva le convenzioni anche di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale;
- e)** delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività consortili..
- f)** sovrintende alle attività aziendali la cui gestione è affidata al direttore;

g) approva i Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda e di tutti quelli che non siano di competenza dell'assemblea;

h) approva le proposte del direttore di ricorso al credito, mediante accensione di mutui e finanziamenti, quando ciò non rientri nelle competenze dell'assemblea.

Articolo 19

Presidente del consiglio d'amministrazione

1. Il presidente è organo di coordinamento delle attività consortili. Egli rappresenta l'Azienda in ogni sua manifestazione esterna. Il presidente può delegare lo svolgimento di proprie funzioni operative a componenti del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione

b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione ;

c) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del gestionale del direttore;

d) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione ;

e) relaziona periodicamente al consiglio di amministrazione e all'assemblea sulle attività dell'Azienda e sugli andamenti gestionali;

3. In caso di assenza del presidente o per sua specifica delega le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

Articolo 20

Decadenza e revoca del consiglio di amministrazione

1. La revoca del consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina, adottata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli enti aderenti.

2. I Componenti il consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita

3. La decadenza è dichiarata dall'assemblea, con apposita deliberazione di resa d'atto, su segnalazione del presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi consigliere di amministrazione o il presidente dell'assemblea.

4. Le dimissioni dalla carica di presidente e di consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al presidente dell'assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'assemblea generale dei soci la relativa surrogazione.

Articolo 21

Il comitato per il controllo analogo congiunto

1. Il comitato esercita funzioni di indirizzo e controllo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dell'Azienda e dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte dei comuni associati.
2. Ferma restando la competenza dell'assemblea di approvazione a maggioranza qualificata degli atti fondamentali, il comitato esercita il controllo analogo sulla gestione dell'Azienda mediante la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario e la formulazione, ove lo reputi opportuno, di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'Azienda. A tal fine il comitato si riunisce periodicamente, almeno due volte all'anno, secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni il comitato può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'Azienda ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il revisore dei conti.
4. Il comitato è composto da 9 membri, eletti dall'assemblea nel proprio seno, in modo che siano rappresentati i diversi ambiti territoriali serviti dall'Azienda e gli enti aderenti di minori dimensioni.
5. Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di componente del comitato, né rimborsi per le spese sostenute.
7. Salvo quanto richiamato nel successivo comma 6, i membri del comitato durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data di nomina e scadono alla data della prima assemblea successiva al decorrere dei 3 (tre) anni. I membri del comitato sono rieleggibili.
8. I membri del comitato decadono nel caso non rivestano più la carica di rappresentante dell'ente aderente o in caso di rinuncia o dopo tre assenze consecutive non giustificate.
9. Il funzionamento del comitato è disciplinato da regolamento redatto dal comitato stesso e approvato dall'assemblea. In ogni caso le decisioni del comitato sono adottate con voto capitario.

Articolo 22

Direttore

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda ed in particolare:
 - a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi dell'Azienda ;
 - b) sulla base della programmazione definita dal consiglio di amministrazione, affida gli incarichi, assume e dirige il personale, cura le relazioni sindacali ed adotta i provvedimenti disciplinari;
 - c) assiste gli organi istituzionali dell'Azienda e formula proposte al consiglio di amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di quest'ultimo;
 - d) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo;

- e) relaziona periodicamente al consiglio di amministrazione sulle attività dell'Azienda, sugli andamenti gestionali e sulla tenuta finanziaria del bilancio;
- f) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, anche con atti che impegnino l'Azienda verso l'esterno;
- g) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni;
- h) presiede le commissioni di gare e di concorsi;
- i) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento dell'Azienda, in conformità alle indicazioni generali del consiglio di amministrazione, dandone periodica comunicazione allo stesso;
- l) firma gli ordinativi di pagamento;
- m) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Azienda;
- n) secondo gli indirizzi e le determinazioni del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Azienda avanti a tutte le giurisdizioni e può nominare procuratori.

2. I poteri del direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti

dall'assemblea, le decisioni del consiglio di amministrazione e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa dell'Azienda.

Articolo 23

Uffici e dotazione risorse professionali

- 1.** L'Azienda ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di risorse umane professionalizzate proprie. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali.
- 2.** L'Azienda può inoltre fare ricorso all'utilizzo di risorse professionali degli enti aderenti e di collaborazioni ed incarichi professionali esterni sempre nel rispetto della disciplina delle aziende speciali. Per posti dirigenziali e di responsabilità direttiva, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dai contratti di categoria.
- 3.** L'Azienda si dota di Regolamento di organizzazione delle risorse umane proposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di amministrazione

TITOLO IV

PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE

Articolo 24

Commissione tecnica servizi bibliotecari

1. Per la programmazione e la verifica dei servizi bibliotecari, l'Azienda si avvale di una commissione tecnica composta dal direttore dell'Azienda e dai responsabili o loro delegati dei servizi bibliotecari degli enti aderenti. La commissione tecnica elegge al proprio interno un coordinatore ed un comitato con funzioni di supporto all'attività della struttura e di collegamento con le biblioteche degli enti aderenti; il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.

2. Alla commissione tecnica, che ha una funzione consultiva esclusivamente con riguardo alla finalità e alle attività di cui all'art. 3.1, spetta esprimere pareri in merito a:

- a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività;
- b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito dell'Azienda ;
- c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi afferenti alle biblioteche e per il miglioramento di quelli esistenti, e comunque rientranti nelle finalità dell'Azienda.

3. La commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento..

Articolo 25

Revisore dei conti

1. La gestione economico finanziaria dell'Azienda è sottoposta al controllo di un solo Revisore dei conti nominato sulla base della normativa vigente.

2. Il revisore è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA', CONTRATTI

Articolo 26

Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di aziende speciali.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il bilancio preventivo annuale e triennale, accompagnato da una relazione programmatica annuale;
 - b) il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.
3. L'Azienda è tenuta a informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 27

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti, dai conferimenti degli enti aderenti, nonché dal fondo di dotazione.
2. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.
3. Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato dell'Azienda, deliberato dall'assemblea, il patrimonio è ripartito tra gli enti aderenti in proporzione ai conferimenti effettuati, affidandone l'incarico ad un liquidatore nominato dall'assemblea. I beni conferiti dagli enti aderenti all'Azienda in comodato o altre forme non implicanti trasferimento della proprietà sono restituiti all'ente proprietario.

TITOLO V

NORME GENERALI E FINALI

Articolo 28

Facoltà di recesso

1. Gli enti aderenti che intendano recedere dall'Azienda devono inviare al consiglio di amministrazione la propria formale disdetta con un preavviso di almeno due anni, previa deliberazione del rispettivo organo competente.
2. L'ente che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, dell'eventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.
3. L'Azienda restituisce all'ente che recede i beni mobili ed immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dal medesimo in occasione dell'adesione.

Articolo 29

Modifiche

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'assemblea a maggioranza dei due terzi degli enti aderenti che rappresentino almeno i due terzi del capitale di dotazione, sulla base delle deliberazioni al riguardo approvate dai consigli comunali, dalle assemblee delle unioni di comuni e dai competenti organi degli altri enti locali aderenti.

Articolo 30

Richiamo alle leggi

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali consortili.